



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 23 del 12/03/2026

R.G. n. 195 del 14/03/2026

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_24304, "Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo". - C.U.P.: E87B8600000006.- Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. - C.I.G.: BA97698491. "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l'affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria. Determina Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento MONDELLO ANTONINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 34 del 06/03/2024 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

DI APPROVARE l'aggiornamento prezzi del progetto "Esecutivo", trasmesso dal professionista all'uopo incaricato, con nota prot. 2495 del 26/02/2024, relativo all'intervento "Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino - CUP: E87B86000000006 - Cod. ReNdis 19IR726", per l'importo complessivo di Euro 2.403.000,00;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento oggettivato, nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici";

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

VISTO il D.D.G. n. 1120/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato disposto:

Art. 2

L'operazione *SI_1_20304*, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto- S. Antonino", è disimputata dal *PO FESR Sicilia 2014 - 2020* ed è revocato il contributo finanziario di € 2.068.000,00, concesso per la sua realizzazione al Comune di Sant'Angelo di Brolo, con il D.D.G. n. 869 del 29.10.2019, a valere sull'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio di dissesto idrogeologico e di erosione costiera" del *PO FESR Sicilia 2014-2020*.

Art. 3

L'operazione *SI_1_24304*, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto-S. Antonino", *CUP E87B86000000006*, è imputata al Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014-2020 _ Sezione Speciale 2 ed è concesso il contributo finanziario necessario alla sua realizzazione, pari ad € 2.403.000,00, in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362, recante "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana 2014/2020. Delibera CIPESS n. 32/2021. Finalizzazione risorse residue Sezione Speciale 2".

ATTESO che occorre nominare la figura del *Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione*;

RILEVATO che per l'espletamento di tale attività si rende necessario l'ausilio di figura professionale specializzata;

RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, stante l'esiguità del personale interno che risulta impegnato a garantire la continuità dei servizi, affidare il servizio tecnico relativo alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ad un tecnico esterno, dotato delle qualifiche e titoli necessari, nonché iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'ex art. 12 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

VALUTATO opportuno, necessario ed urgente procedere all'affidamento professionale de quo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 15, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dall'ALLEGATO I.2, è il tecnico comunale *Geom. Antonino Mondello*;

DATO ATTO, altresì, che questo Ente con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 13 del 16/02/2026, R.G. n. 141 del 09/03/2026, ha stabilito, tra l'altro, di:

DI AVVIARE la procedura "*Affidamento Diretto*" interamente telematica (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP) ai sensi dell'art. 25 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'affidamento dei "*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione*" dell'Intervento: "*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*", *Comune di Sant' Angelo di Brolo*" - C.U.P.: *E87B86000000006*, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

DI STABILIRE, in conformità all'art. 192 - *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei "*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione*" dell'Intervento: "*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*", *Comune di Sant' Angelo di Brolo*" - C.U.P.: *E87B86000000006*;
- che l'oggetto del contratto è la realizzazione dei "*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione*" dell'Intervento: "*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*", *Comune di Sant' Angelo di Brolo*" - C.U.P.: *E87B86000000006*;
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 28.522,55, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e quindi

ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura “*Affidamento diretto*”, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);

- che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, ai sensi dell'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 (comma introdotto dall'art. 14 comma 1 lett. i) del D. Lgs. n.209/2024);
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la modalità di selezione dei professionisti, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO – “*Coordinamento della sicurezza*”, mediante i seguenti criteri:
- professionisti ricadenti nel territorio Italiano;
- professionisti iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12;
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e nello specifico mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

PRESO ATTO:

che l'Allegato I.1 - “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023*”, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) - l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

che ai sensi dell'art. 58 del *Decreto Legislativo 36/2023*, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del *Decreto Legislativo 36/2023*;

che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di “*affidamento diretto*”, non è applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Servizi professionali;

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

ATTESO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del *Decreto Legislativo 36/2023* e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del “*Codice dei Contratti Pubblici*”, per la sottoscrizione del contratto in oggetto l'appaltatore costituirà una garanzia, denominata “*garanzia definitiva*”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico nell'ambito della RDO su Acquisti in rete PA;

VISTO l'Art. 1 – *in rubrica – Principio del risultato* - del D. Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*

b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

VISTO l'Art. 2 - *in rubrica - Principio della fiducia* - del D. Lgs. n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

4. *Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'[articolo 15, comma 7](#).*

PRESO ATTO della delibera ANAC - n.383 del 26 luglio 2023 - che fornisce indicazioni riguardo al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti, in riferimento sia alle Tariffe che al DM 17 giugno 2016;

VISTO il Comunicato del Presidente del 24/06/2024, con il quale l'ANAC ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate nei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee;

PRESO ATTO, altresì, del parere MIT n. 2577 del 03/06/2024, in merito alla possibilità di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b);

VISTO il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024;

DATO ATTO che il MIT con Parere del 6 dicembre 2024, n. 3065, ha richiamato il Parere ANAC 11 settembre 2024, n. 410 con cui l'Autorità ha certificato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "*confronto*" tra preventivi, tramite il c.d. "*affidamento diretto procedimentalizzato*";

ATTESO che il ricorso all'affidamento diretto, di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, non comporta l'obbligo all'effettuazione di preventive indagini di mercato e l'acquisizione di una pluralità di preventivi. Infatti l'ANAC con la pubblicazione del Vademecum del 30.07.2024, ha ribadito la discrezionalità dell'operato dell'Amministrazione qualora adotti una procedura informale, quale l'affidamento diretto: la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di

preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non sono stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (indicazioni presenti anche nella giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 503 del 15.01.2024; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3287/2021);

DATO ATTO, che il MIT con Parere del 30 gennaio 2025, n. 3225, ha ricordato che l'affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei Contratti all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso;

DATO ATTO, altresì, che l'affidamento diretto: non si può qualificare come procedura di gara. È questo il principio affermato dal TAR Campania, con la sentenza del 4 febbraio 2025, n. 909, che ha respinto il ricorso di un operatore economico, classificatosi secondo nella graduatoria per l'assegnazione di un affidamento diretto effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

ATTESO il Tar Sardegna, con sentenza della Sez. I, del 03/10/2025, n. 793 ha ribadito che nelle procedure di affidamento diretto il D. Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell'operatore "anche nel caso di previo interpello di più operatori economici" è "operata discrezionalmente dalla stazione appaltante" (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l'obbligo di motivarne le ragioni (17 comma 2);

EVIDENZIATO che il CIG verrà generato sulla piattaforma telematica del MEPA-CONSIP contestualmente all'espletamento della procedura di gara telematica, attraverso la funzione ANACFORM;

PRESO ATTO della delibera ANAC - n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

ATTESO che in data 17/02/2026, il Responsabile Unico del Progetto, ha avviato la procedura "Trattativa Diretta" n. 6072714, rivolta ad un unico professionista, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e precisamente con il professionista **Geom. Calogero SIRNA**, nato a Sinagra (ME) il 10/03/1967 ed ivi residente, Contrada Giacchetto, n° 2, con studio professionale in Sinagra (ME), Via U. Corica, n° 36, Codice Fiscale: SRN CGR 67C10 I747C, Partita I.V.A.: 01752040830, PEC: calogero.sirna@geopec.it, iscritto all'Albo Unico Regionale;

RILEVATO che il professionista **Geom. Calogero SIRNA**, nato a Sinagra (ME) il 10/03/1967 ed ivi residente, Contrada Giacchetto, n° 2, con studio professionale in Sinagra (ME), Via U. Corica, n° 36, Codice Fiscale: SRN CGR 67C10 I747C, Partita I.V.A.: 01752040830, PEC: calogero.sirna@geopec.it, entro i termini previsti dalla lettera di invito prot. n. 1935/2026 del 17/02/2026, e cioè entro le ore 23:59 del giorno 22/02/2026, ha presentato la propria offerta corrispondente al 20,01% sull'importo a base d'asta pari ad Euro 28.522,55, oltre oneri ed I.V.A. e quindi un **importo netto di Euro 22.815,19, oltre oneri ed I.V.A.**, ritenuta congrua in ragione al rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO che il professionista ha effettuato le dichiarazioni ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 97 del "Codice dei Contratti Pubblici";

TENUTO CONTO che dalla documentazione fin qui acquisita non sono emerse cause di esclusione dai pubblici appalti;

DATO ATTO che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione ha esaminato la proposta e la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

VISTO l'art. 17 - *in rubrica - Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#)*, il quale stabilisce che:

.....
5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene

legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'[articolo 18](#).

8. Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

VISTO l'art. 18 - in rubrica - Il contratto e la sua stipulazione - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale stabilisce che:

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti **il contratto può essere stipulato anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 17, comma 5](#) e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'[articolo 55, comma 2](#);

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di (trentacinque) **trentadue** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee. (, ai sensi dell'articolo 55, comma 2)

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure

cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'[allegato I.4](#) al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

VISTO l'art. 27 - in rubrica – Pubblicità legale degli atti - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#);

VISTO l'art. 28, comma 1 – in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale prevede espressamente:

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'[articolo 35](#) ovvero secretati ai sensi dell'[articolo 139](#), sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'[articolo 25](#);

VISTO l'art. 29, comma 1 – in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale prevede espressamente:

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

VISTO l'art. 90 - in rubrica - Informazione dei candidati e degli offerenti - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale stabilisce che:

1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:

- a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
- b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;

- c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 18, comma 1](#).
3. Fermo quanto disposto dall'[articolo 35](#), le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

ATTESO che ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'Art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

VISTO l'Art. 15 - in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#);

VISTO l'ALLEGATO I.2 – in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

ATTESO che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 367 ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia ed in particolare ha confermato la decisione del TAR, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l'iscrizione all'elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica;

VISTO l'Art. 1 – in rubrica – Principio del risultato – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

VISTO l'Art. 2 – in rubrica – Principio della fiducia – del D. Lgs. n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'[articolo 15, comma 7](#).

ACCERTATO che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CODICE CIG: BA97698491.

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n. 7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;

VISTA la L.R. n. 12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

DI DARE ATTO che a seguito della procedura "Trattativa Diretta" n. 5965976, rivolta ad un unico professionista, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e precisamente con il professionista **Geom. Calogero SIRNA**, nato a Sinagra (ME) il 10/03/1967 ed ivi residente, Contrada Giacchetto, n° 2, con studio professionale in Sinagra (ME), Via U. Corica, n° 36, Codice Fiscale: SRN CGR 67C10 I747C, Partita I.V.A.: 01752040830, PEC: calogero.sirna@geopec.it, iscritto all'Albo Unico Regionale, entro i termini previsti dalla lettera di invito prot. n. 1935/2026 del 17/02/2026, e cioè entro le ore 23:59 del giorno 22/02/2026, ha presentato la propria offerta corrispondente al 20,01% sull'importo a base d'asta pari ad

Euro 28.522,55, oltre oneri ed I.V.A. e quindi un **importo netto di Euro 22.815,19, oltre oneri ed I.V.A.**, che si ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico;

DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici i Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_24304, "Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo". - C.U.P.: E87B86000000006*", al professionista **Geom. Calogero SIRNA**, nato a Sinagra (ME) il 10/03/1967 ed ivi residente, Contrada Giacchetto, n° 2, con studio professionale in Sinagra (ME), Via U. Corica, n° 36, Codice Fiscale: SRN CGR 67C10 I747C, Partita I.V.A.: 01752040830, PEC: calogero.sirna@geopec.it, che ha presentato offerto un ribasso d'asta del 20,01% sull'importo a base d'asta pari ad Euro 28.522,55, oltre oneri ed I.V.A. e quindi un **importo netto di Euro 22.815,19, oltre oneri ed I.V.A.**;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici*, **l'aggiudicazione è immediatamente efficace**, in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario;

DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al D.D.G. n.1120/2025 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente e disponibile alla *Missione 08 – Programma 02 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 733/1 – bilancio pluriennale 2025/2027*;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- all'atto della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice C.I.G.: BA97698491;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il tecnico comunale Geom. Antonino Mondello;

DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente, di tutti i provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI DISPORRE, altresì, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) e c) del *"Codice dei Contratti Pubblici"* di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la comunicazione dell'aggiudicazione, attraverso la piattaforma telematica - Consip-MEPA, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MONDELLO ANTONINO

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 - 2020 - Sezione Speciale 2 - Operazione SI_1_24304, "Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino", Comune di Sant' Angelo di Brolo". - C.U.P.: E87B86000000006.- Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. - C.I.G.: BA97698491. "Affidamento Diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l'affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria. Determina Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 14/03/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 13/03/2026

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 14/03/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

